REGOLAMENTO (CEE) N. 386/78 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraro 1978

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne talune modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione, del 31 luglio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 e stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 213/78 [3], dispone che venga costituita una cauzione supplementare per garantire l'osservanza del prezzo minimo all'importazione dei concentrati di pomodoro ; che i concentrati di pomodoro con un tenore di estratto secco assai elevato hanno un prezzo nettamente superiore ai concentrati normalmente commercializzati ; che l'importo della cauzione supplementare, essendo calcolato in base al prezzo di quest'ultimo prodotto, risulta insufficiente per il concentrato in polvere ; che occorre pertanto fissare una cauzione specifica per i concentrati di pomodoro in polvere ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2104/75 è modificato come segue :

« 1. L'importo della cauzione supplementare di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 516/77 è fissato :

— per i concentrati di pomodoro, il cui tenore in estratto secco è pari o superiore al 12 % ma inferiore al 93 %, a 10 UC/100 kg, imballaggio immediato compreso ;

— per i concentrati di pomodoro, il cui tenore in estratto secco è pari o superiore al 93 % ma inferiore al 100 %, a 30 UC/100 kg, imballaggio immediato compreso ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nelle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.
(3) GU n. L 31 del 2. 2. 1978, pag. 11.